



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia sovracomunale dei comuni di Ala e di Avio dal 1° settembre 2020 al 31 luglio 2025.CIG 81843134BE

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio alle ore 10:00 presso la Sala Riunioni, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

| | | |
|-------------------|-----------|----------|
| SOINI CLAUDIO | Sindaco | Presente |
| GATTI STEFANO | Assessore | Presente |
| LORENZINI LUIGINO | Assessore | Presente |
| SAIANI GIANNI | Assessore | Presente |
| TOMASI ANTONELLA | Assessore | Presente |
| SPEZIOSI MICHELA | Assessore | Presente |

Presiede: Il Sindaco, Soini Claudio

Assiste: Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il p.i. CLAUDIO SOINI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione:

La gestione dell'asilo nido, mediante convenzione, nei Comuni di Ala e di Avio, è disciplinata dall'apposito regolamento approvato con la deliberazione consiliare nr. 32 dd. 25.06.1997 e modificato con le deliberazioni consiliari nr. 24 dd. 20.11.2003, e nr. 18 dd. 20.03.2009.

L'art. 4 del suddetto Regolamento, rubricato "Gestione dei servizi", dispone che:
"Alla gestione del servizio di asilo nido il comune (di Ala, ente capofila ndr) provvede mediante convenzione con cooperative, enti ed associazioni senza fini di lucro che dimostrino di possedere i requisiti di competenza e professionalità adeguati allo svolgimento di attività educativo-assistenziali.

All'affidamento del servizio si provvederà secondo le disposizioni vigenti in materia di appalto di servizi pubblici....omissis";
Fin dalla sua istituzione, avvenuta nell'anno 1997, il servizio di nido d'infanzia è stato gestito mediante affidamento a terzi ed il contratto in essere con l'attuale affidatario, individuato nella Cooperativa sociale "Città Futura Scarl", è in scadenza il 31 luglio 2020;

Il servizio di asilo nido è un servizio pubblico locale socio educativo privo di rilevanza economica ed imprenditoriale. Infatti ai sensi dell'art. 68 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., tale tipologia di servizio si caratterizza per la produzione di un servizio in funzione di un'utilità per la comunità locale, ma soprattutto per la soddisfazione di un interesse collettivo e degli utenti in particolare;

Relativamente alla procedura da seguire per l'affidamento a terzi del servizio in oggetto si fa presente che, nel corso del 2016, il complesso normativo che regola la contrattualistica pubblica ha subito importantissime novità che hanno coinvolto anche il settore dei servizi educativi per la prima infanzia. L'entrata in vigore di una nuova normativa sia a livello nazionale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) che provinciale (L.P. n. 2/2016 e s.m.) in recepimento, fra l'altro e per quanto qui di interesse, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, ha comportato importanti e significative novità nell'ambito degli appalti pubblici soprattutto per quanto attiene i servizi socio-educativi per l'infanzia che sono entrati a pieno titolo nell'area di influenza della normativa comunitaria, in particolar modo se di importo superiore alla soglia di 750.000,00 euro;

La convenzione attualmente in corso per la gestione del nido, è stata stipulata nell'agosto 2014 a seguito di procedura di licitazione privata, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta tecnico-economica più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 18 della L.P. nr. 23/1990 e ss.mm. e ii.;

Per quanto attiene la forma gestionale deve necessariamente essere riconfermata la scelta già precedentemente effettuata di affidare il servizio a terzi, attraverso l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo di anni 5, eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 anni, dando atto della valutazione positiva del modello gestionale fin qui utilizzato e delle seguenti ulteriori motivazioni:

- l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido mediante convenzione con cooperative, enti ed associazioni senza fini di lucro, è prevista dal sopracitato regolamento;
- il Comune non è attualmente dotato di una struttura organizzativa che per risorse umane e

professionalità sia in grado di gestire direttamente il servizio di asilo nido;

- l'individuazione dell'affidatario del servizio attraverso una procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dà garanzie che il soggetto gestore avrà l'esperienza ed i requisiti professionali per una gestione efficiente del servizio istituzionale, ma anche per l'attivazione e la promozione di attività integrative volte a valorizzare la struttura stessa;

- dal punto di vista economico una gestione imprenditoriale del servizio potrà garantire al Comune un contenimento dei costi pur garantendo un elevato standard di qualità;

- l'affidamento del servizio per la durata di 5 anni più eventuale rinnovo per tre anni rappresenta un termine di durata congruo per consentire al soggetto gestore di operare i necessari investimenti in termini di risorse umane e strumentali. Inoltre tale durata consente l'abbattimento del rischio di discontinuità educativa e gestionale connesso a durate inferiori: ciò va a vantaggio innanzitutto dell'utenza grazie alla maggior durata e stabilità nella gestione che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza e garanzia di qualità per la delicatezza delle relazioni;

La durata del servizio sarà di cinque anni educativi, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni;

A seguito di valutazione tecnica condotta d'ufficio, il valore a base d'asta mensile per ogni posto occupato a tempo pieno è stimato in € 1.024,53 al netto degli oneri fiscali e della sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano, questi ultimi, ad € 0,76 per quota mensile per posto occupato;

Sulla base di una preventiva quantificazione il costo è stimato in € 676.189,80.-, per anno educativo oneri fiscali e oneri della sicurezza pari a € 501,60 annui esclusi, non soggetti a ribasso, fermo restando che l'esatto ammontare dell'importo costituente la base di gara sarà oggetto di puntuale determinazione nell'ambito degli atti della procedura di gara da effettuarsi alla luce della L.P. 9 marzo 2016 n 2 e del D.lgs 18 aprile 2016 n 50;

Il criterio di aggiudicazione è da individuarsi in quello ai sensi degli artt. 16 e 30, della L.P. n. 2/2016 e s.m. con particolare riferimento ai servizi socio educativi, ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa sia per adeguamento al dettato normativo citato, sia perché consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara;

Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti ulteriori rispetto al prezzo a vantaggio di scelte premianti. Pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo; infatti il predetto criterio di aggiudicazione permette di valutare l'offerta sulla base di una proposta progettuale che metta in risalto la collaborazione e l'apporto di particolari competenze da parte di operatori presenti sul mercato, sia su aspetti educativi che gestionali;

A tal proposito, anche al fine di perseguire il predetto obiettivo di garanzia della qualità del servizio erogato, si propone di suddividere i 100 punti complessivi riservandone 85 per l'offerta tecnica e solo 15 per l'offerta economica segnalando nel contempo che il criterio di aggiudicazione predetto è quello tradizionalmente in uso per le procedure di gara indette dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia.

La peculiare tipologia del servizio in gara non consente una suddivisione in lotti del

medesimo servizio poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato: del servizio, infatti, fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi interni, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

La predetta gestione del servizio di asilo nido sovracomunale di Ala e di Avio riguarderà un numero complessivo di nr. 60 posti.

In data 27.02.2019, la Scrivente Amministrazione comunale, ha richiesto a mezzo procedura telematica all'agenzia per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento di poter usufruire dei servizi offerti dall'APAC ed in particolare della funzione di stazione appaltante per l'espletamento di una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia.

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale intende procedere con il presente provvedimento all'indizione della procedura di gara in oggetto e si riassumono, pertanto, di seguito le condizioni e le modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica:

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia sovracomunale del Comune di Ala e del Comune di Avio, con sede in Viale G.F. Malfatti, 4, per 60 bambini. Il Comune non garantisce la copertura di tutti i posti. L'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016 dal momento che il servizio di nido è composto oltre che dalle attività strettamente educative, anche dalle attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi interni, che costituiscono, nel loro insieme, unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti.

BASE D'ASTA

Il prezzo viene fissato in euro 1.024,53 mese / bambino a tempo pieno, al netto degli oneri fiscali e della sicurezza che ammontano, questi ultimi, ad € 0,76 per quota mensile per posto occupato.

La somma da porre come base d'asta calcolata su 5 anni è quindi pari ad € 3.380.949,00.- (al netto dell'Iva e degli oneri della sicurezza pari ad € 2.508,00), quella per l'eventuale rinnovo di tre anni è pari ad € 2.028.569,40 (al netto dell'Iva e degli oneri della sicurezza pari ad € 1.504,80), per complessivi € 5.409.518,40 (al netto dell'Iva e degli oneri della sicurezza pari ad € 4.102,80).

DURATA DELL'APPALTO

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art 30 della L.P. 2/2016 e del titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di 5 anni educativi, con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/07/2025 più l'eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni educativi e quindi fino al

SUBAPPALTO

Il subappalto sarà ammesso unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, per le pulizie straordinarie dell'immobile e delle relative pertinenze, in ragione della particolarità dell'utenza del servizio, ovvero bambini da 3 mesi a 3 anni di età, appartenenti, pertanto, alla fascia più debole della popolazione. I servizi educativo e di ristorazione sono considerati complementari. Analogamente a quanto espresso riguardo alla non scindibilità in lotti, inoltre, la particolare natura del servizio in gara non consente il subappalto per le prestazioni prevalenti dello stesso poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato: di questo, infatti, fanno intrinsecamente parte, infatti, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle della cura degli spazi interni, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti. Per quanto sopra espresso non sarà ammesso il subappalto del servizio di ristorazione, in considerazione del fatto che presso la struttura esistono locali adeguati e appositamente ristrutturati con spese a carico del bilancio comunale e i livelli qualitativi conseguenti all'applicazione degli "Oneri specifici del servizio ristorazione" possono essere soddisfatti solo con la preparazione "in loco".

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del d.lgs n. 50/2016, con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità di professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
- aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi nei ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente euro 2.000.000,00.

Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi continuativi.

E' altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 1.600.000,00 per i servizi educativi;
- Euro 400.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia.

Nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione del pasto, il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando che l'Impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l'esperienza nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono aver l'esperienza richiesta nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione;

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., tale requisito potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa capogruppo, un'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;

• aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 45 bambini; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E il presente requisito non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo, da un'impresa facente parte dei G.E.I.E. o del Consorzio.

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

L'affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e tecnico e di elaborati inerenti ai criteri e parametri di valutazione dell'offerta, predisposti dall'Amministrazione che definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienze e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d'appalto.

L'Amministrazione comunale ritiene opportuno prevedere l'obbligo di gestire il servizio ristorazione, comprensivo della fase di preparazione pasti per tutti gli utenti, usando la cucina appositamente attrezzata presente nella struttura di Viale IV Novembre, 4.

Per garantire un rapporto diretto e immediato con l'affidatario, assicurando un collegamento tra il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari), l'affidatario dovrà indicare una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente atto;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, stante l'urgenza di attivare la procedura di gara in tempi utili per lo svolgimento della procedura necessaria all'affidamento del servizio;

Richiamati:

- la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m.;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 - 40/Leg.;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi provvedimenti attuativi;
- il regolamento per la gestione dell'asilo nido, mediante convenzione, nei Comuni di Ala e di Avio, approvato con deliberazione consiliare nr. 32 dd. 25.06.1997 e ss.mm.ii.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il Regolamento organico del personale dipendente sulle procedure di assunzione e di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- l'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio con riferimento agli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato"
- i decreti sindacali con i quali sono stati nominati rispettivamente i Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e del Piano Esecutivo di Gestione;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Attività Economiche e Sociali, Custodi Forestali, Ufficio Relazioni con il Pubblico in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di appaltare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione del nido d'infanzia sovracomunale di Ala e di Avio (60 posti disponibili), con sede in Ala, viale IV Novembre, 4 procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
2. di stabilire che la durata dell'appalto è di cinque anni educativi, con decorrenza dal 01.09.2020 al 31.07.2025, più eventuale rinnovo di ulteriore tre anni e quindi fino al 31.07.2028;
3. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto;
4. di ammettere il subappalto unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, per le pulizie straordinarie dell'immobile e delle relative pertinenze, in ragione della particolarità dell'utenza del servizio, ovvero bambini da 3 mesi a 3 anni di età, appartenenti, pertanto, alla fascia più debole della popolazione. I servizi educativo e di ristorazione sono considerati complementari. Analogamente a quanto espresso riguardo alla non scindibilità in lotti, inoltre, la particolare natura del servizio in gara non consente il subappalto per le prestazioni prevalenti dello stesso poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato: di questo, infatti, fanno intrinsecamente parte, infatti, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle della cura degli spazi interni, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti. Per quanto sopra espresso non sarà

ammesso il subappalto del servizio di ristorazione, in considerazione del fatto che presso la struttura esistono locali adeguati e appositamente ristrutturati con spese a carico del bilancio comunale e i livelli qualitativi conseguenti all'applicazione degli "Oneri specifici del servizio ristorazione" possono essere soddisfatti solo con la preparazione "in loco".

5. di dare atto che il prezzo viene fissato in € 1.024,53.-mese/bambino a tempo pieno, al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza che ammontano, questi ultimi, a € 0,76, per quota mensile per posto occupato. La somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 8 anni è quindi pari ad € 5.409.518,40 Iva e oneri della sicurezza pari ad € 4.012,80 esclusi.
6. di stabilire che i requisiti richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti da prevedere nel bando ai fini dell'ammissione alla procedura di gara saranno i seguenti:
 - assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - requisiti di idoneità di professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (qualora non si tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
 - aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi nei ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente euro 2.000.000,00.

Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi continuativi.

E' altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 1.600.000,00 per i servizi educativi;
- Euro 400.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia.

Nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione del pasto, il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando che l'Impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l'esperienza nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono aver l'esperienza richiesta nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione;

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., tale requisito potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa capogruppo, un'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;

- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 45 bambini; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E il presente requisito non è

frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo, da un'impresa facente parte dei G.E.I.E. o del Consorzio;

7. per garantire un rapporto diretto e immediato con l'affidatario, assicurando un collegamento tra con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari), l'affidatario dovrà indicare una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale;
8. di dare atto che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 60 posti e l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune;
9. di stabilire che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura di Viale IV Novembre, 4 dal momento che l'immobile dispone di una cucina;
10. di approvare i seguenti documenti:
 - Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e l'allegato 1 - "Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento", l'allegato 2 - "Oneri specifici del servizio ristorazione", l'allegato 3 - "Tabella A) allegata al Capitolato speciale d'appalto per servizi sopra soglia comunitari" (*Allegato A*);
 - Planimetria – interno (*Allegato B.1*);
 - Planimetria – esterno (*Allegato B.2*);
 - Costo della manodopera (*Allegato C*);
 - Informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte – (*Allegato D*);
 - DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) – (*Allegato E*);
11. di affidare all'Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia, ed allo svolgimento della procedura di gara;
12. di demandare a successivo provvedimento gestionale l'impegno della spesa complessiva di € 5.409.518,40.-, oltre IVA 5% ed oneri per la sicurezza pari ad € 4.012,80, quindi per totali € 5.684.207,76.-, al cap. 1902 del bilancio per gli esercizi 2020/2022 nonché la registrazione contabile della prenotazione della spesa sugli esercizi 2023/2024;
13. di demandare a successivo provvedimento gestionale l'accertamento, per ciascun esercizio finanziario, del contributo provinciale a valere sul "Fondo per specifici servizi comunali – asilo nido";
14. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
15. di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; alternativamente:
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

La **GIUNTA COMUNALE**, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

Ai Servizi sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento:

Proposta n. 40 del Servizio Amministrazione Generale
Istruita da Deimichei Maurizio

Alla presente deliberazione sono uniti/è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Amministrazione Generale

Proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 40 di data 27/01/2020

Oggetto: affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia sovracomunale dei comuni di Ala e di Avio dal 1° settembre 2020 al 31 luglio 2025.
CIG 81843134BE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30.01.2018, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Ala, 27/01/2020

Il Responsabile del Servizio Attività Economiche e sociali,
Custodi Forestali, Ufficio Relazioni con il Pubblico

Maurizio Deimichei



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 40 di data 27/01/2020

Oggetto: affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia sovracomunale dei comuni di Ala e di Avio dal 1° settembre 2020 al 31 luglio 2025.
CIG 81843134BE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.


Ala, 28/01/2020

Il Responsabile del Servizio Affari Finanziari
dott.ssa Maria Grazia Baldassarri




Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Soini Claudio



Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, ai sensi dell' art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31 GEN 2020 all'albo telematico all'indirizzo: <https://web.comune.ala.tn.it/jattipubblicazioni01/AttiPubblicazioni>, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 09 FEB 2020.




Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.



Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari (prot. 01636), ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.



Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

